

COLIVINGLIGURIA

Documentazione Contrattuale Integrativa

Allegato F

Gestione Finanziaria

Fac-simile non compilato

Documento completo per controllo di struttura e valori predefiniti; non è destinato alla sottoscrizione.

La Società**ColivingLiguria S.r.l.**
(Rappresentata da Simone Testino)**Dati Fiscali e Registri:**P.IVA: 01939660096
REA: SV - 248967**Contatti Ufficiali:**Email: colivingliguria@gmail.com
PEC: colivingliguria@pec.it
Tel: +39 339 637 9372**Il Firmatario**

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

Contratto Principale (Rif.):*I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.***Informativa Privacy (GDPR):***I dati personali eventualmente contenuti nel presente Allegato e nel relativo Documento Principale sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo l'allegato privacy applicabile e la disciplina richiamata nel Documento Principale. La classificazione di diffusione è quella indicata dall'avviso di copertina.***Luogo:** Cairo Montenotte • **Data:** 29 luglio 2026

Indice dell'Allegato F

Vocabolario vincolante dell'Allegato	3
Art. F1 - Strumenti di Garanzia ed Efficacia	5
Art. F2 - Efficacia Contrattuale e Sospensione dei Diritti	5
Art. F3 - Regime Sanzionatorio, Penali e Compensazione	6
Art. F4 - Corrispettivi, Operatività e Conti Bancari	7
Art. F5 - Inadempimento, Gestione Multi-Contratto e Rimborsi	8

Vocabolario vincolante dell'Allegato

I termini convenzionali indicati di seguito valgono esclusivamente per delimitare il presente Allegato. I termini già definiti dalla legge o dal Documento Principale conservano il significato risultante dalla fonte applicabile e non sono ridefiniti.

Termine	Definizione applicabile
Deposito Fiduciario	la somma consegnata alla Società a garanzia di obbligazioni determinate, che non costituisce corrispettivo, caparra confirmatoria o titolo di godimento immobiliare salvo diversa qualificazione imposta dalla legge o da un distinto atto;
Fondo di Garanzia	il conto contrattuale formato dal Deposito Fiduciario e dagli incrementi validamente accreditati, con contabilità separata dalle somme definitivamente spettanti alla Società;
Registro delle Pendenze	il prospetto analitico e aggiornabile delle somme richieste, contestate, accertate, compensate, pagate o da restituire, sempre riferite a una base identificabile;
Importo Contestato	la somma rispetto alla quale il Firmatario ha formulato un'obiezione specifica e non manifestamente pretestuosa prima della compensazione definitiva;
Riserva Provvisoria	la quota temporaneamente indisponibile, specifica e proporzionata a una verifica ancora aperta, che non equivale ad accertamento definitivo né a trasferimento della somma alla Società;
Rendiconto Finale	il documento che riepiloga versamenti, addebiti, riserve, compensazioni e saldo rimborsabile alla chiusura del rapporto;
Titolo Separato	l'eventuale atto autonomo che disciplina un diverso rapporto, incluso quello immobiliare, senza essere creato o sostituito dal presente Allegato.

Configurazione All. F

Versamento di Garanzia - Security Deposit

Nota Importante: Questi fondi sono configurati come **deposito fiduciario rimborsabile** e non come corrispettivo, salva la diversa qualificazione imposta dai fatti o da norme inderogabili. Il saldo è restituito secondo il rendiconto, le sole deduzioni ammesse e i termini dell'All. F.

Il Firmatario deposita a titolo di garanzia la somma di: € **200,00**

Soglia Minima di Sicurezza - Valore Minimo € **100,00**

- ☐ **Versamento Contestuale (Ricevuta):** L'importo è già stato ricevuto con mezzo tracciabile e la Società rilascia una quietanza che identifica data, importo, causale e mezzo. La sola firma del modello non prova un incasso se tali elementi non risultano dal documento individuale o da una ricevuta separata.
- ☒ **Versamento Differito - Condizione Sospensiva** Fino all'effettivo accredito restano sospese soltanto le facoltà espressamente subordinate al deposito; obblighi preparatori, riservatezza, tutela degli asset e norme inderogabili operano nei termini del Documento Principale. L'accredito non costituisce titolo immobiliare.
- **Causale Suggerita:** codice dell'Accordo Individuale indicato nell'istruzione ufficiale.

Regime degli Interessi

- ☐ **Regime configurato:** la casella indica l'applicazione convenzionale di interessi. Se non selezionata, il deposito è configurato come infruttifero, salvo che la qualificazione effettiva del rapporto o una norma inderogabile imponga interessi; nessuna casella costituisce rinuncia preventiva.

Tipologia di Rapporto

- ☐ **Previsto Pagamento:** Il rapporto prevede il versamento di quote di partecipazione o corrispettivi.
- ☒ **Nessun Pagamento:** Il rapporto non prevede alcun versamento di corrispettivi, canoni o quote (salvo il deposito di garanzia).

Istruzione di Pagamento Protetta

Beneficiario, coordinate complete, importo e causale sono riportati esclusivamente nell'Accordo Individuale o in un'istruzione verificabile proveniente da un recapito ufficiale della Società. Il modello generale non pubblica IBAN o coordinate personali. Ogni eventuale conto non intestato alla Società richiede le condizioni e le verifiche specifiche dell'All. F.

Frequenza di Pagamento

Le parti concordano le seguenti modalità di versamento dei corrispettivi:

☐ Frequenza Settimanale

A regime: per ciascun periodo contabile di 7 giorni, con accredito almeno 3 giorni prima dell'inizio del periodo.

☐ Frequenza Mensile

A regime: per ciascun periodo contabile mensile, con accredito almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo.

☐ Pagamento Unico

L'intera quota dell'accordo deve essere saldata integralmente entro la scadenza indicata nell'Accordo Individuale.

Operatività del Fondo di Garanzia

- ☒ Autorizzazione all'addebito per costi operativi.
- ☒ Autorizzazione a provare accordi di spesa tramite canali informali, nei soli limiti documentali e privacy dell'All. D.

Note Aggiuntive:

Il presente allegato disciplina esclusivamente la gestione finanziaria del distinto Accordo di Riferimento tra la **Società** e il **Firmatario**, istituendo un sistema formale di gestione del Fondo di Garanzia senza qualificare la natura sostanziale del rapporto principale.

Il presente Allegato disciplina esclusivamente depositi, pagamenti, pendenze, compensazioni e rimborsi del distinto Accordo di Riferimento. Non consegna immobili, non attribuisce possesso o godimento, non stabilisce durata o garanzia di permanenza e non trasforma un deposito, rimborso spese o contributo operativo nel corrispettivo di un titolo immobiliare. Qualsiasi eventuale rapporto immobiliare resta separato e soggetto alla propria forma, registrazione e disciplina inderogabile.

Il trattamento di dati finanziari, coordinate di pagamento, ricevute, causali, insoluti, rimborsi, penali e registrazioni contabili avviene nei limiti dell'**All. D**, che costituisce l'informativa privacy ufficiale del rapporto. Il presente Allegato F non autorizza raccolte eccedenti di estratti conto, documenti bancari o dati finanziari personali non necessari alla gestione del pagamento, del deposito, della contabilità o della tutela contrattuale.

Ai fini del presente accordo, vengono istituiti due strumenti di gestione della garanzia:

Art. F1 - Strumenti di Garanzia ed Efficacia

F1.1 Fondo di Garanzia e Rispetto del Codice di Condotta

Questo fondo è costituito esclusivamente dal **Deposito Fiduciario** definito nell'Accordo di riferimento e da eventuali successivi "Incrementi". Rappresenta il valore che il Firmatario affida alla Società a garanzia del rispetto degli standard comunitari e dell'integrità delle dotazioni affidate.

F1.2 Registro delle Pendenze

Questo registro è un conto formale di tutti i debiti che il Firmatario matura nei confronti della Società. Include, a titolo esemplificativo:

- Quote di partecipazione/rimborsi non saldati;
- Penali per ritardo nei versamenti (**All. F**);
- Costi per sanzioni o danni all'infrastruttura;
- Qualsiasi altra somma dovuta alla Società.

F1.3 Natura Infruttifera del Deposito e Interessi Legali

Salvo diversa previsione inderogabile applicabile al concreto Accordo di Riferimento, le somme versate a titolo di Fondo di Garanzia o Deposito Fiduciario sono infruttifere e vengono restituite al valore nominale, al netto delle sole deduzioni ammesse dal presente Allegato. Se la qualificazione effettiva del rapporto o una norma inderogabile impone interessi, essi maturano nei termini di legge indipendentemente dalla configurazione e senza che il presente testo possa costituire rinuncia preventiva. La Società verifica e applica il regime corretto in base al titolo concretamente utilizzato.

F1.4 Limiti di Responsabilità

Si ribadisce con forza che il Fondo di Garanzia **non costituisce un limite alla responsabilità** del Firmatario.

Il Firmatario rimane pienamente responsabile per tutti gli obblighi e risarcimenti. Qualora, alla fine del rapporto, il Registro delle Pendenze superi il Fondo di Garanzia, il Firmatario è tenuto a saldare l'intera differenza.

Art. F2 - Efficacia Contrattuale e Sospensione dei Diritti

F2.1 Efficacia e Condizione del Deposito

Le Parti distinguono gli effetti preparatori dalla successiva attivazione delle sole facoltà espressamente subordinate al deposito:

- **Effetti dalla sottoscrizione:** operano gli obblighi preparatori, di veridicità, riservatezza, tutela degli asset e trattamento dei dati secondo le basi giuridiche e i limiti dell'**All. D**, nonché i diritti della Società strettamente necessari alla formazione e verifica del pacchetto. La Società non conserva copie documentali eccedenti o dati finanziari non pertinenti.
- **Facoltà condizionate:** restano sospese fino all'effettivo e integrale accredito del Deposito Fiduciario soltanto le facoltà che la Configurazione o l'Accordo di Riferimento assoggetta espressamente a tale condizione. Il versamento non attiva facoltà diverse né sana condizioni mancanti.

Il deposito e il presente allegato non costituiscono consegna, titolo di accesso o diritto immobiliare. Ogni eventuale permesso operativo o titolo distinto resta soggetto ai propri presupposti e alle proprie norme inderogabili.

Art. F3 - Regime Sanzionatorio, Penali e Compensazione

F3.1 Natura Esclusivamente Sanzionatoria e Risarcitoria

Le Parti riconoscono e dichiarano in assoluta buona fede che il meccanismo delle penali, dei rimborsi spese e delle trattenute ha una funzione **strettamente sanzionatoria, occasionale e di ripristino**, legata unicamente a esplicite violazioni documentabili del regolamento interno e degli accordi presi o al ristoro di spese anticipate.

Le Parti concordano categoricamente che le somme trattenute o versate sul Fondo di Garanzia non costituiscono in alcun caso, né direttamente né indirettamente, il corrispettivo per il godimento continuativo di un bene immobile o di un servizio, bensì operano esclusivamente come clausola penale, rimborso spese vive o risarcimento del danno ai sensi di legge.

F3.2 Applicazione delle Penali e Compensazione Volontaria

A presidio del corretto svolgimento della community e del rispetto del Codice di Condotta (**All. C**), le parti concordano l'applicazione di specifiche sanzioni pecuniarie per le violazioni, aventi natura di **Clausola Penale ex Art. 1382 c.c.**. L'applicazione di tali penali (es. per fumo in aree non consentite, danni alle dotazioni o violazione del quieto vivere) esonera la Società dall'onere di provare il danno effettivo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

F3.3 Regime Probatorio Semplificato e Patti sulla Prova (Art. 2698 c.c.)

Ai fini dell'accertamento di qualsiasi violazione alle norme del presente ecosistema contrattuale (a titolo esemplificativo: violazioni dell'All. C o uso non autorizzato di un asset soggetto a una clausola applicabile) e per la conseguente applicazione e iscrizione della relativa penale nel Registro delle Pendenze, le Parti pattuiscono esplicitamente un regime probatorio semplificato ai sensi dell'art. 2698 c.c.

Costituisce elemento probatorio idoneo ad aprire l'accertamento interno e, se circostanziato e attendibile, a sostenere l'addebito della sanzione:

- **Testimonianza Diretta:** la dichiarazione visiva o uditiva resa da qualsivoglia membro dello Staff, collaboratore, dipendente o socio della Società; oppure
- **Confessione:** l'ammissione, anche informale o verbale, del Firmatario.

La prova fotografica o audiovisiva non è condizione necessaria: una testimonianza diretta può essere sufficiente anche da sola, purché sia verbalizzata indicando autore, data, luogo, fatto percepito e base contrattuale. La Società può applicare misure cautelari immediate quando ricorrono esigenze di sicurezza; l'addebito è notificato con motivazione sintetica e il Firmatario può presentare osservazioni e documenti entro 7 giorni lavorativi. Prima dell'esito l'importo contestato può essere oggetto soltanto di una riserva provvisoria, specifica e proporzionata sul Fondo, senza compensazione definitiva; l'eccedenza non contestata resta disponibile o rimborsabile. La valutazione avviene senza ingiustificato ritardo, secondo buona fede, attendibilità e proporzionalità, senza introdurre inversioni o limitazioni vietate dall'art. 2698 c.c. e dalle norme inderogabili.

F3.4 Autorizzazione alla Compensazione - Rif. Art. 1252 c.c.

Quando una violazione e il conseguente credito per penale o debito siano stati validamente accertati dopo la procedura di contestazione, oppure siano riconosciuti dal Firmatario o altrimenti liquidi ed esigibili, il Firmatario **autorizza fin d'ora ed esplicitamente la Società a trattenere gli importi dovuti decurtandoli dal Fondo di Garanzia**, operando una compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 c.c.. La compensazione definitiva e la relativa motivazione sono notificate al Firmatario. Per importi tempestivamente e ragionevolmente contestati opera soltanto la riserva provvisoria disciplinata nel paragrafo precedente fino all'esito della valutazione o a diversa definizione. L'eventuale obbligo di reintegro decorre dalla notifica dell'addebito definitivo.

F3.5 Penali per Ritardo Pagamenti

In caso di mancato accredito di qualsiasi somma dovuta entro la scadenza pattuita, l'importo insoluto verrà immediatamente iscritto nel Registro delle Pendenze.

A tale importo si applicherà una **penale per il ritardo** così strutturata:

- **Prima penale:** decorso inutilmente un termine di regolarizzazione di **5 giorni di calendario** dalla comunicazione di una somma liquida, esigibile e identificata, si applica una penale una tantum di **€ 50,00**, anche quando l'importo principale sia inferiore.
- **Seconda penale:** se l'insoluto persiste per ulteriori **5 giorni di calendario** dopo una seconda comunicazione, si applica una sola ulteriore penale di **€ 50,00**. Per la medesima scadenza il totale delle penali di ritardo non supera **€ 100,00**.
- **Limiti:** non maturano penali per importi ragionevolmente contestati prima della scadenza, errore imputabile alla Società, forza maggiore o impossibilità non imputabile tempestivamente documentata. Restano gli artt. 1384 c.c. e 33-36 del Codice del Consumo quando applicabili.

Anche le penali maturate verranno iscritte progressivamente nel Registro delle Pendenze.

Art. F4 - Corrispettivi, Operatività e Conti Bancari

F4.1 Presenza di Corrispettivi e Frequenza dei Versamenti

In merito alla natura del rapporto, si rimanda alla **Configurazione del presente allegato** per la specifica della previsione di pagamenti o corrispettivi.

Qualora sia previsto un pagamento, i corrispettivi dovuti dal Firmatario (quote di partecipazione, rimborsi spese o contributi operativi) devono essere versati secondo la frequenza selezionata nella **Configurazione del presente allegato**, rispettando i seguenti vincoli legali di esigibilità e accredito:

- **Frequenza Settimanale:** Il versamento relativo alla partecipazione per il periodo successivo di 7 giorni deve risultare formalmente accreditato con un anticipo di almeno **3 (tre) giorni** rispetto all'inizio del periodo stesso.
- **Frequenza Mensile:** Il versamento relativo alla partecipazione per il periodo mensile successivo deve risultare formalmente accreditato con un anticipo di almeno **7 (sette) giorni** rispetto all'inizio del periodo stesso.
- **Versamento Unico:** L'intero importo pattuito deve risultare integralmente accreditato entro la scadenza indicata nell'Accordo Individuale.

Il mancato rispetto di tali termini determina l'iscrizione dell'importo nel Registro delle Pendenze e l'avvio della procedura di comunicazione e regolarizzazione prevista dal presente allegato; le penali maturano soltanto nei relativi presupposti e limiti.

F4.2 Conto Bancario e Modalità di Versamento

Quando la Configurazione o l'Accordo di Riferimento rende il versamento del deposito condizione di efficacia, diventano operative dopo l'accredito soltanto le facoltà espressamente subordinate a tale condizione; restano ferme le obbligazioni che il testo dichiara efficaci dalla firma e le norme inderogabili. Le coordinate complete non sono pubblicate nel modello generale: sono comunicate nell'Accordo Individuale o in un'istruzione di pagamento su supporto durevole proveniente da un recapito ufficiale della Società. L'istruzione identifica beneficiario, causale, importo e codice dell'accordo. Il Firmatario non è tenuto a eseguire il pagamento verso coordinate diverse o modificate mediante un messaggio informale finché non riceva conferma verificabile da un recapito ufficiale. La Società rilascia o conserva evidenza contabile dell'importo ricevuto e della sua imputazione.

F4.3 Coordinate di Terzi e Gestione Eccezionale

Il presente allegato non autorizza, da solo, versamenti su un conto non intestato alla Società. Un'eventuale istruzione eccezionale verso il conto di un amministratore o di altro soggetto è utilizzabile soltanto se l'Accordo Individuale o una successiva pattuizione specifica sottoscritta: identifica intestatario, ruolo e causale; contiene il riconoscimento della Società che il pagamento correttamente eseguito libera il Firmatario per il relativo importo; impone rendicontazione separata e tracciabile; disciplina restituzione e divieto di commistione; ed è stata previamente verificata sotto i profili societario, contabile, fiscale e della normativa applicabile. Stato societario, accesso a finanziamenti pubblici o prassi transitorie non si presumono e devono risultare da evidenza aggiornata. In difetto di tali condizioni si utilizzano esclusivamente coordinate intestate alla Società.

F4.4 Operatività e Addebito di Costi Operativi

Ove esplicitamente autorizzato nella **Configurazione del presente allegato**, il Firmatario concede alla Società l'esplicito permesso di prelevare dal Fondo di Garanzia i fondi necessari per coprire spese operative condivise. Queste includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ripartizione di spese alimentari comuni, bollette/utilities eccezionali, o qualsiasi altro acquisto o costo anticipato e sostenuto dalla Società a favore del membro.

F4.5 Consenso Tramite Canali Informali

Se selezionata l'apposita opzione nella **Configurazione del presente allegato**, il diritto di addebito di cui alla sezione precedente può essere provato anche da accordi di spesa avvenuti tramite forma scritta non firmata in originale, come e-mail o messaggistica. Tali canali possono provare il consenso alla spesa solo se il contenuto è proporzionato, identifica univocamente l'Accordo di Riferimento ed è corroborato da almeno un riscontro documentale indipendente. Non possono invece essere usati per trasmettere documenti di identità, dati sanitari, IBAN completi, estratti conto o altri dati ad alto rischio, che restano soggetti ai canali e alle garanzie dell'All. D.

Art. F5 - Inadempimento, Gestione Multi-Contratto e Rimborsi

F5.1 Inadempimento Finanziario e Sanzioni

Ogni Accordo di riferimento definisce due valori chiave:

1. **Fondo (Valore Iniziale):** L'importo versato che costituisce la garanzia fiduciaria.
2. **Valore Minimo (Soglia di Sicurezza):** La soglia sotto la quale il saldo netto (Fondo - Pendenze) non deve scendere.

Il Firmatario è tenuto a mantenere la propria posizione netta al di sopra del Valore Minimo.

Inadempimento per Riduzione della Garanzia:

La Società può invocare il **Fatto di Grave Inadempimento** ai sensi dell'All. T soltanto se il Fondo di Garanzia resta al di sotto del **Valore Minimo** dopo l'inutile decorso del termine di **7 (sette) giorni di calendario** dalla ricezione della notifica di reintegro, purché lo scostamento derivi da importi validamente accertati e non da somme ragionevolmente contestate.

La notifica identifica saldo, voci che hanno determinato lo scostamento, importo da reintegrare e termine. Trascorso inutilmente tale termine, la Società valuta gravità concreta, entità, durata, eventuale adempimento parziale e buona fede prima di applicare le misure dell'All. T; la qualificazione non è automatica quando l'inadempimento sia minimo o prontamente sanato.

Inadempimento per Saldo Negativo:

Se le pendenze liquide, esigibili e validamente accertate superano il Fondo di Garanzia, la Società notifica il saldo negativo e assegna il termine di regolarizzazione applicabile. Le misure dell'All. T possono

essere invocate soltanto dopo l'inutile decorso del termine, salvo una distinta urgenza di sicurezza, e previa valutazione della gravità concreta; le somme ragionevolmente contestate non determinano da sole il saldo negativo rilevante.

F5.2 Gestione Multi-Contratto (Fondo Unico)

Principio del Fondo Unico

Quando tra le medesime parti sussistono più accordi contemporanei, Fondi e Registri operano come strumenti unificati soltanto se ciascun accordo interessato lo prevede espressamente, identifica i rapporti collegati e la compensazione incrociata è compatibile con causa, titolarità delle somme e norme inderogabili. In difetto, ciascun Fondo e Registro resta separato.

Unificazione dei Valori

- **Versamenti:** soltanto i valori dei rapporti espressamente collegati confluiscono nel Fondo unificato, conservando una contabilità per accordo;
- **Valore Minimo:** le soglie dei soli accordi collegati formano la soglia complessiva, ferma l'identificabilità della quota riferita a ciascun rapporto;
- **Pendenze:** confluiscono nel Registro unificato soltanto debiti liquidi ed esigibili dei rapporti collegati e resta sempre indicato l'accordo di origine.

Indipendenza dalla Causa

Ai fini della gestione finanziaria:

- detrazioni e accrediti possono operare sul saldo complessivo nei limiti dell'autorizzazione espressa e della legge, con rendicontazione distinta;
- il saldo globale è un dato finanziario, ma non estende automaticamente una causa di sospensione o risoluzione da un accordo agli altri: ogni misura deve identificare il rapporto interessato e rispettare l'All. T.

Restituzione Finale

Al termine di **tutti** i rapporti ai quali il Fondo è validamente collegato, Term1 o Term2 registra restituzione di chiavi, credenziali e dotazioni, coordinate di rimborso, pendenze note e verifiche ancora aperte. La Società trasmette un rendiconto sintetico delle somme versate, degli addebiti e del saldo. Sono deducibili soltanto: importi liquidi ed esigibili già maturati; penali validamente applicate; costi operativi specificamente autorizzati; danni diretti oltre il normale deterioramento d'uso, descritti e ragionevolmente quantificati; spese di restituzione o ripristino previste dal contratto.

Il saldo non contestato è rimborsato entro **30 giorni di calendario** dalla data più tarda tra cessazione di tutti i rapporti validamente collegati, restituzione delle dotazioni e ricezione di coordinate di pagamento idonee. Se fatture finali, verifiche tecniche o danni già individuati non sono ancora quantificabili, la Società può trattenere soltanto una riserva ragionevole e motivata nel rendiconto, rimborsando subito la parte eccedente; il conguaglio è effettuato entro **60 giorni di calendario**. Un contenzioso, un ordine dell'autorità, un'impossibilità non imputabile o un ritardo documentato del creditore sospendono soltanto la quota e per il tempo direttamente interessati; la Società riesamina e comunica la riserva almeno ogni 60 giorni e paga il residuo dovuto entro 15 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Il Firmatario può inviare osservazioni e documenti entro 7 giorni lavorativi dal rendiconto; la Società li valuta e comunica l'esito senza ingiustificato ritardo. La mancata contestazione non comporta rinuncia a diritti inderogabili. Fotografie non sono condizione necessaria, ma ogni trattenuta deve avere una base identificabile: verbale Term1/Term2, testimonianza circostanziata, documento, fattura, preventivo, log o altro elemento attendibile.

F5.3 Recupero delle Eccedenze e Tutela Giudiziale

Qualora l'ammontare dei debiti liquidi, esigibili e validamente accertati nel Registro delle Pendenze superi il Fondo di Garanzia, la Società può procedere alla compensazione fino a capienza e agire per il recupero del credito residuo nei limiti, con le prove e secondo le procedure previste dalla legge.

La Società può chiedere all'autorità giudiziaria il pagamento del credito residuo e, soltanto in presenza di un titolo esecutivo e dei relativi presupposti, avviare le procedure esecutive consentite. Maggior danno e spese legali sono dovuti esclusivamente quando provati, validamente posti a carico del Firmatario dalla legge, da un accordo efficace o da un provvedimento dell'autorità; non sono automaticamente esigibili per il solo avvio della pratica.

F5.4 Garanzia di Rimborso in caso di Interruzione Unilaterale

Il recesso o l'interruzione unilaterale non determina perdita automatica del Fondo. Il saldo residuo è restituito secondo il rendiconto, il termine ordinario e l'eventuale riserva motivata stabiliti nel paragrafo precedente; il solo esercizio del recesso, in assenza di una diversa violazione già maturata, non costituisce causa di trattenuta o penale.

Fine dell'Allegato